



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 3184/2025

Oggetto: ID. 4680. APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE POST OPERATIVA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA NEI COMUNI DI BUSALLA E SAVIGNONE IN LOCALITA' BIRRA PER UN PERIODO DI 5 (CINQUE) ANNI - CIG B8581088EA - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE..

In data 12/11/2025 il dirigente NORMA TOMBESI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il quale è stato approvato il Codice dei contratti pubblici (d'ora innanzi Codice) come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n.9/2025, avente ad oggetto "Approvazione definitiva del nuovo codice di comportamento dei dipendenti di città metropolitana di Genova";

Atteso che:

- la S.U.A Metropolitana, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del d. l. n. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in forza del disposto dell'art. 63 comma 4 del codice è iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate tenuto da ANAC ai sensi degli artt. 62 e 63 del codice dei contratti pubblici;
- le centrali di committenza e le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 62 comma 13 del codice, quando svolgono attività di committenza, anche ausiliaria, nominano un RUP con il compito primario di curare i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

Richiamato il protocollo operativo per lo svolgimento, da parte della stazione appaltante della Città metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei Comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio metropolitano approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 68/2020, al quale il Comune di Busalla ha aderito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 18/11/2020;

Dato atto che nel mese di dicembre 2024, in ragione della necessità di addivenire all'affidamento della gestione post mortem della discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Busalla e Savignone, in località Birra è stato sottoscritto tra i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, apposito



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Stazione Unica Appaltante

accordo di collaborazione ex art.15 Legge 241/1990 avente ad oggetto *“Conferimento incarico congiunto a soggetto esterno per la redazione del Progetto Esecutivo inerente la gestione Post Mortem della Discarica della Birra”* ed individuato il Comune di Busalla quale Comune Capofila per l'avvio e la definizione della procedura;

Visto che il Comune di Busalla, in qualità di Comune Capofila ha richiesto, alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova (d'ora innanzi SUA), supporto per lo svolgimento delle attività per l'affidamento del servizio di gestione post operativa della Discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Busalla e Savignone in località Birra per un periodo di 5 (cinque) anni;

Visto che la SUA ha confermato la propria disponibilità ad espletare le attività necessarie all'affidamento dell'intervento in oggetto con nota n. 10681 del 20 febbraio 2025;

Visto l'Atto Dirigenziale n. 2371 del 01/09/205 della Direzione Risorse di Città Metropolitana di Genova di nomina del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 62 comma 13 del Codice dei contratti pubblici per le procedure di gara assunte dalla SUA in qualità di centrale di committenza, nella persona della sottoscritta Dott.ssa Norma Tombesi, Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, per tutte le competenze attribuite dall'art. 7 dell'Allegato I.2 al Codice in riferimento alla fase di affidamento della procedura in oggetto, cui è limitata l'efficacia dell'incarico attribuito;

Richiamate:

- la Convenzione, ex art. 30 d.lgs. 267/2000 (c.d. T.U.EE.LL.), tra i Comuni di BUSALLA, CASELLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, MIGNANEGO, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA, SAVIGNONE, VALBREVENNA, VOBIA, PER LA GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA DELLA BIRRA UBICATA NEI COMUNI DI BUSALLA E SAVIGNONE AI SENSI D.LGS. N.36/2003 approvata e sottoscritta dai Comuni aderenti rispettivamente da:

BUSALLA con DCC n. 30 del 30.07.2025;
CROCEFIESCHI con DCC n. 22 del 12.09.2025;
ISOLA DEL CANTONE con DCC n. 18 del 30.07.2025;
MIGNANEGO con DCC n. 23 del 20.08.2025;
MONTOGGIO con DCC N. 17 del 29.07.2025;
RONCO SCRIVIA con DCC N. 23 del 25.08.2025;
SAVIGNONE con DCC N. 24 del 02.09.2025;
VALBREVENNA con DCC N. 24 del 19.09.2025;
VOBBIA con DCC N. 16 del 29.07.2025;

- la nota di impegno per la procedura di gara *“Servizio di gestione post operativa della Discarica della Birra ubicata nei Comuni di Busalla e Savignone ai sensi del D.lgs. 36/2003”* sottoscritta dal Comune di CASELLA acquisita al protocollo dell'ente al n. 0007551 del 19.09.2025;

Richiamata la determina a contrarre n. 314 del 22/09/2025 dell'Area Tecnica del Comune di Busalla, con la quale è stata indetta la procedura aperta ex art. 71 del Codice avente ad oggetto *“Servizio di gestione post operativa della Discarica per rifiuti non pericolosi sita nei Comuni di Busalla e Savignone in Località Birra. Gara su delega ID.4680 alla Stazione Appaltante: Città Metropolitana di Genova”* e gli Atti da essa richiamati;

Preso atto che la SUA metropolitana ha provveduto ad acquisire il CIG n. B8581088EA per la procedura in oggetto, attribuendolo al Responsabile Unico del Progetto, individuato ai sensi



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Stazione Unica Appaltante

dell'art. 62 comma 13 del Codice, Dott.ssa Norma Tombesi;

Considerato che la procedura in oggetto è gestita in conformità agli articoli 25 e 29 del codice e per mezzo della piattaforma digitale certificata in uso presso la Stazione Appaltante telematica *Tuttogare*;

Dato atto che entro i termini prescritti dal Bando di gara per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 27/10/2025 alle ore 12:00, è pervenuta n. 1 (uno) offerta, così come risultante dalla piattaforma *Tuttogare* attraverso la quale è stata condotta la procedura, dall'operatore economico Mandala Ambiente S.r.l.;

Richiamati i seguenti verbali del Seggio di gara:

- verbale di seduta pubblica di apertura delle buste amministrative del 27/10/2025, ore 12:30;
- verbale di seduta riservata di ammissione del 27/10/2025, ore 14:30;
- verbale di seduta riservata di scioglimento riserva di ammissione del 29/10/2025, ore 9:30.

Richiamata la determina n. 3027 del 28/10/2025 del Servizio Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Richiamati i seguenti verbali della Commissione giudicatrice:

- verbale di seduta pubblica di apertura dell'offerta tecnica del 31/10/2025, ore 8:45;
- verbali di seduta riservata di valutazione dell'offerta tecnica del 31/10/2025, ore 9:00 e del 04/11/2025, ore 11:30;

da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della valutazione dell'offerta tecnica della Commissione giudicatrice, come meglio dettagliato nel verbale di seduta riservata del 4/11/2025 sopra integralmente richiamato, dal quale si evince la non adeguatezza della stessa rispetto all'oggetto dell'appalto, in quanto l'operatore economico ha presentato un'offerta tecnica che:

- non garantisce un presidio adeguato in presenza e indica mezzi e attrezzature "in disponibilità" senza precisare quali saranno effettivamente dedicati alla discarica (*sub criterio A1*);
- individua lo staff tecnico, ma non dettaglia le modalità di attuazione degli adempimenti gestionali previsti dal Capitolato speciale d'appalto (*sub criterio A2*);
- si limita ai programmi formativi e di sorveglianza previsti dalla legge, senza proporre soluzioni innovative o migliorative (*sub criterio A3*);
- contiene elementi generici di comunicazione e coordinamento (canali, report, riunioni, gestione del feedback), ma senza indicare procedure operative, sistemi utilizzati, tempi di risposta o responsabilità dei referenti, risultando di approfondimento limitato rispetto a quanto richiesto (*criterio B*).



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Stazione Unica Appaltante

Preso atto, dunque, che l'offerta tecnica presentata dall'operatore economico, stante la valutazione della Commissione giudicatrice, risulta essere del tutto inadeguata e carente e, pertanto, insufficiente sotto il profilo qualitativo, non illustrando in modo idoneo ed efficace le modalità e le professionalità necessarie per garantire una soddisfacente esecuzione del servizio oggetto del contratto e non offrendo alcuna prestazione migliorativa rispetto ai livelli minimi contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Ritenuta, pertanto, alla luce delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione giudicatrice, assolutamente non idonea dal punto di vista tecnico l'offerta presentata dall'unico offerente Mandala Ambiente S.r.l., rispetto all'oggetto del contratto;

Ritenuto opportuno non procedere all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica presentata dall'operatore economico in quanto costituente un dato non dirimente rispetto al giudizio di non adeguatezza espresso con riferimento agli aspetti qualitativi dell'offerta dallo stesso presentata;

Visto l'articolo 108 comma 10 del Codice, che sancisce che: *“Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara [...] e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni della conclusione delle valutazioni delle offerte”*;

Atteso che, come stabilito da granitica giurisprudenza amministrativa:

- la facoltà di non aggiudicare rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante (cfr., *ex plurimis*, TAR Friuli Venezia Giulia, 7 agosto 2025, n. 332; Consiglio di Stato, sez. V, 27 novembre 2018 n. 6725; Consiglio di Stato, sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2838);
- la facoltà di non aggiudicare può essere esercitata anche in presenza di una sola offerta, purchè prevista espressamente dalla *lex specialis* (cfr., *ex plurimis*, TAR Friuli Venezia Giulia, 14 settembre 2024, n. 70; TAR Campania, 10 ottobre 2023, n. 5528).

Richiamata la *lex specialis*, ed in particolare l'esplicita previsione contenuta nel disciplinare di gara – paragrafo 24 “AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO”, che dispone, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, che: *“Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione”*.

Preso atto della nota Prot. n. 67892 del 12/11/2025 con cui l'Ing. Enrico Reale, in qualità di RUP individuato dal Comune capofila con funzioni di supporto tecnico specialistico al Responsabile dell'affidamento in fase di gara ai sensi dell'art. 3 comma 6 della “CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 (C.D. T.U.EE.LL.) TRA I COMUNI DI BUSALLA, CASELLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, MIGNANEGO, MONTOGGIO, RONCO SCRIVIA, SAVIGNONE, VALBREVENNA, VOBIA, PER LA GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA DELLA BIRRA UBICATA NEI COMUNI DI BUSALLA E SAVIGNONE AI SENSI D.LGS. N.36/2003” ha demandato alla Stazione Appaltante della Città metropolitana di Genova, incaricata dello svolgimento della procedura di gara, “di avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'unica offerta ammessa”;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse
Servizio Stazione Unica Appaltante

Ritenuto, per quanto sopra esposto, nel rispetto dei principi di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione e del risultato di cui all'art. 1 del Codice, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 10, del Codice e del paragrafo 24 del disciplinare di gara, di non aggiudicare la procedura in oggetto all'unico operatore economico concorrente Mandala Ambiente S.r.l.;

Dato atto che sarà data comunicazione del presente provvedimento di non aggiudicazione all'offerente ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera a) del Codice;

Dato atto che:

- ♣ la spesa necessaria al contributo previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 a favore di ANAC ammonta a € 660,00 è anticipata dalla Città metropolitana di Genova per conto del Comune di Busalla, ente committente;
- ♣ al suddetto pagamento può farsi fronte con l'impegno n. 282/2025 con denominazione "Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2025", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 3379 del 20/12/2024;
- ♣ è posto a carico dell'Ente Committente della procedura di gara, individuato nel Comune di Busalla, il rimborso alla Città metropolitana di Genova della spesa per il contributo verso ANAC di € 660,00, con correlativa assunzione del relativo accertamento di entrata, per il quale si richiede al Servizio Finanziario la registrazione secondo il prospetto contabile riportato in calce al presente provvedimento;

Vista la regolarità delle operazioni di gara;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto responsabile firmatario attesta di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta, in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di Genova, e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento;

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto d'interessi, anche potenziale, che comportino l'obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell'istruttoria e dei dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla privacy, con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza (artt. 5 e 6 GDPR - Regolamento 2016/679);

Ritenuto opportuno di assolvere agli obblighi di pubblicità legale secondo le modalità contenute nel provvedimento ANAC n. 264 del 20/06/2023;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse

Servizio Stazione Unica Appaltante

Visto il Bilancio di previsione 2025 - 2027 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 42 del 18 dicembre 2024;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025-2027, e nel quale è stato il recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025-2027 sopra citato;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Claudia Gramatica, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Per i motivi in premessa specificati:

DISPONE

1. di approvare gli atti di gara come risultanti dai relativi verbali, in premessa citati;
2. di procedere alla non aggiudicazione della procedura in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 108, comma 10, del Codice e del paragrafo 24 del disciplinare di gara, per i motivi meglio specificati in premessa;
3. di dare comunicazione del presente provvedimento di non aggiudicazione all'offerente ai sensi dell'art. 90 comma 1 lettera a) del Codice;
4. di dare atto che la spesa necessaria al contributo previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 a favore di ANAC ammonta a € 660,00 viene anticipata dalla Città metropolitana di Genova per conto del Comune di Busalla, ente committente e che al pagamento può farsi fronte con l'impegno n. 282/2025 con denominazione "Pagamento Contributo ANAC per l'esercizio 2025", assunto con Atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Stazione Unica Appaltante n. 3379 del 20/12/2024;
5. di richiedere ai Servizi Finanziari la registrazione dell'accertamento di importo di € 660,00 in relazione alla spesa sostenuta e relativa al contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da imputarsi agli stanziamenti di bilancio indicati nel prospetto contabile in calce al presente provvedimento;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Risorse
Servizio Stazione Unica Appaltante

6. di inviare il presente atto di aggiudicazione al Comune di Busalla per il tempestivo adempimento dell'impegno della spesa relativo al rimborso del contributo ANAC anticipato dalla Città metropolitana di Genova, sui competenti capitoli del bilancio di previsione comunale.

Modalità e termini di impugnazione:

Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010, con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro il termine di trenta giorni.

**Sottoscritta dal Dirigente
(NORMA TOMBESI)
con firma digitale**